



ORDINANZA n. 5567 del 16/09/2022

OGGETTO: Modifica viabilità - Istituzione chiusura al traffico veicolare della strada sterrata di fianco al campo di atletica leggera, nel tratto compreso tra via San Grato fino all'entrata secondaria del cimitero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta presentata in data 12.09.2022 dal sig. SAVOIA CARLEVATO Maurilio in qualità di Rappresentante Legale della SAVOIA CARLEVATO MAURILIO, per la chiusura al traffico veicolare della strada sterrata di fianco al campo di atletica leggera, nel tratto compreso tra via San Grato fino all'entrata secondaria del cimitero, dalle ore 08,00 del giorno 19.09.2022 alle ore 19,00 del giorno 30.09.2022, per esecuzione lavori di asfaltatura;

Visto il disposto degli articoli 107 e 109 del D.L.vo 267/2000;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30.04.92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada e s.m.i. ".

Visto il D.P.R. 16.12.92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada s. m. i. ".

ORDINA

Dalle ore 08,00 del giorno 19.09.2022 alle ore 19,00 del giorno 30.09.2022:

È istituita la chiusura al traffico veicolare della strada sterrata di fianco al campo di atletica leggera, nel tratto compreso tra via San Grato fino all'entrata secondaria del cimitero.

La presente ordinanza, oltre alla sua pubblicazione, sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Resta a carico dei richiedenti, il posizionamento e la conservazione in perfetta efficienza della segnaletica stradale regolamentare, relativa all'area interessata, mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque coinvolgimento per danni o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza della richiesta di cui trattasi.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e pubblicata all'Albo Pretorio.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

Firmato digitalmente

Commissario Capo SOLINAS Luca Gianmaria